



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 1760/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 38

28/05/2010

ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- PACCHIANA AGOSTINO
- MENGHINI LUIGI
- RETROSI YVONNE
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

N°

45/38/10

PRONUNCIATA IL:

28/6/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/11/10

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1760/09 depositato il 24/11/2009
- avverso la sentenza n° 62/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA contro: COMUNE DI VERBANIA

proposto dal ricorrente:
CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI
VIA NIZZA 20 10125 TORINO TO

difeso da:
ROSSI DR. FEDERICO
VIA S.S. 78 KM 31, 62028 SARNANO MC

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 52676 I.C.I. 2003

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosaria Salandone)

RGA 1760/09**Conclusioni delle parti**

Parte Appellante Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli
Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello (per l'annullamento dell'avviso di accertamento), con vittoria delle spese di lite.

Parte Appellata Comune di Verbania

Chiede il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

Svolgimento del Giudizio

In data 03/01/2009 il Comune di Verbania notificava alla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli avviso di accertamento n. 52676 in cui recuperava, per l'anno 2003, l'ICI (non versata) per due immobili siti in Pallanza, via Vittorio Veneto n. 113 e n. 119 censiti al foglio 77, mapp. 140, sub 1 cat. B/1 Classe 5, rendita catastale € 2.688,82 e al foglio 42, mapp. 75, sub 8 cat. A/3 Classe 2, rendita catastale € 35.383,75.

Contro tale notifica ricorreva la Congregazione, sostenendo immotivato l'operato del Comune in quanto gli immobili erano esenti dal tributo ai sensi dell'art. 7 c. 1, lett. i D.Lgs 504/1992 (in combinazione col disposto dell'art. 87 c. 1 lett. c del Testo Unico), trattandosi di beni destinati allo svolgimento di attività assistenziali senza fini di lucro e chiedeva di conseguenza l'annullamento del provvedimento.

Si costituiva il Comune di Verbania sostenendo la correttezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, nel merito della questione sosteneva che gli immobili erano utilizzati per fini commerciali e chiedeva di conseguenza il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania sez. 1, con decisione n. 62/01/09 depositata l'8 luglio 2009, riteneva motivato il provvedimento e nel merito, rilevato che il citato articolo 7 c.1 lett. i prevedeva l'esenzione per gli immobili "esclusivamente" destinati ad "attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a della Legge n. 222/1985", evidenziava come nel caso in esame i beni fossero anche utilizzati a fini commerciali ("casa per ferie rivolta a un pubblico indistinto e dietro pagamento di quota giornaliera") e quindi riteneva giustificata l'applicazione dell'ICI. Respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 845,00.

Appella la Congregazione richiamando preliminarmente i presupposti giuridici alla base dell'esenzione del tributo: la Norma Concordataria L. 222/1985 in cui si definiscono gli enti religiosi civilmente riconosciuti e il D.Lgs 504/1992 in cui si menzionano le nove attività per le quali è riconosciuta l'esenzione ICI. Chiarisce quindi come i primi giudici abbiano errato nell'interpretare la norma in questione considerando solo le attività ricettive per negare il diritto di cui trattasi. Contesta





quindi la sentenza impugnata nell'individuazione di utilizzo commerciale degli immobili per la sola questione legata alla ricezione di ospiti, ignorando gli altri aspetti dei servizi resi e delle finalità della Congregazione. In particolare richiama l'art. 7 c. 2 L. 248/2005 e la circolare esplicativa n. 2/DF del Ministero che condizionano l'esenzione al fatto che le attività svolte non siano "esclusivamente commerciali". In sintesi l'appellante ritiene che le Case per Ferie abbiano carattere extra-alberghiero, gestite da enti religiosi senza fini di lucro, finalizzate a scopi religiosi e sociali. Richiama quindi la documentazione presentata nel ricorso introduttivo a prova delle proprie affermazioni. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di lite.

Resiste il Comune sostenendo corretta la sentenza impugnata in quanto basata sulla interpretazione dell'attività commerciale svolta in base all'enunciato (art. 7 lett. i) del Testo Unico sull'argomento. Controdeduce sui motivi dell'appello relativamente alle considerazioni dell'utilizzo degli immobili e ribadisce che dalla documentazione prodotta deriva la natura commerciale e la conseguente tassazione ai fini ICI. In conclusione chiede la conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di giudizio.

Con memorie illustrative spedite l'8/06/2010 l'appellante integra le argomentazioni dell'appello e contesta la decisione di primo grado rilevando come non possa essere presa in esame la sola mera commercialità per disconoscere l'esenzione di cui trattasi. Sviluppa ulteriormente l'analisi della natura commerciale legata alla ricettività turistica, mettendo in luce le caratteristiche (accessibilità, continuità, carattere sociale, carattere assistenziale) che evidenziano come quella in esame non possa essere considerata a fini di lucro.

Con memorie illustrative presentate in data 18/06/2010 il Comune resiste alle memorie presentate dall'appellante riguardo alla natura commerciale svolta negli immobili in esame, in particolare richiamando l'irrilevanza del risultato negativo dell'esercizio in questione.

Motivi della Decisione

Osserva questa Commissione che l'appello della Congregazione è accoglibile. Preliminarmente si precisa che la vertenza riguarda due immobili: il primo adibito ad abitazione per il custode (di cui si parlerà in seguito), il secondo utilizzato come "Casa per Ferie" destinato all'ospitalità di terzi; in particolare, nei periodi estivi, anziani assistiti direttamente dalle suore; in altri periodi dell'anno l'immobile è messo a disposizione per convegni e corsi di formazione e infine per brevi periodi la struttura è disponibile gratuitamente per le suore stesse. Si premette inoltre, come riconosciuto dalle parti in causa, che per i primi due tipi di ospitalità, pur se svolti nello spirito assistenziale e apostolico proprio della Congregazione, è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte degli ospiti. Sulla presenza di questo servizio retribuito si basa il fulcro della vertenza, in quanto secondo il Comune, indipendentemente dal fatto che la proprietà dell'immobile sia di un Ente religioso senza fini di lucro, il ricavo di proventi (anche se limitato nel tempo e non




sufficiente a produrre un reddito tassabile) determina la natura commerciale dell'attività svolta e la conseguente legittimità di assoggettamento all'imposta in esame. Secondo l'appellante invece, richiamando le norme concordatarie, l'art. 7 lett. i) D.Lgs 504/1992 e l'art. 7 c. 2 bis L 248/2005, trattandosi di attività non esclusivamente commerciale, gli immobili in questione devono essere esenti dall'ICI. I primi giudici (e il Comune) hanno ritenuto, sempre richiamando il già citato articolo 7 lett. i) (che così recita: "Sono esenti dall'imposta: gli immobili, aree fabbricabili... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive..."), che per usufruire dell'esenzione dall'imposta l'immobile doveva essere destinato esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali e pertanto, rilevata la mancanza di tale prerequisite avevano respinto il ricorso. In realtà tale conclusione è erronea, infatti con la L 248/2005 all'art. 7 c. 2 bis il Legislatore ha precisato che "L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse." Tale affermazione quindi supera la questione dell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività non commerciali ai fini dell'esenzione e introduce la sua applicazione anche nel caso che coesistano, come nel caso in esame, attività esercitate per un corrispettivo e altre, eventualmente coesistenti con le precedenti, svolte per fini assistenziali (nel caso in esame l'assistenza agli anziani), religiosi (ritiri spirituali), educativi e le altre tassativamente previste dalla norma. A ulteriore conferma del principio sopra espresso si è aggiunta la circolare n. 2/DF 26/01/2009 del Ministero delle Finanze che, nell'esaminare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione ICI ha, fra l'altro, esplicitamente preso in considerazione le attività ricettive (turistiche e sociali) come quelle svolte nell'immobile attuale, e ne ha individuato gli elementi determinanti per il godimento dell'agevolazione di cui sopra. Le caratteristiche indicate corrispondono a quelle proprie del caso in esame: sistemazioni abitative temporanee, mancanza di finalità di lucro (non in discussione), scopo sociale (ospitalità ad anziani o enti culturali/religiosi), corrispettivi che non eccedono i costi di gestione (opera in perdita). Per quanto riguarda l'immobile adibito a Casa del Custode si rileva come il medesimo sia esclusivamente funzionale alla gestione del convento in cui risiede la comunità religiosa e quindi rientra a pieno titolo nelle esenzioni di cui al già citato art. 7 lett. i). In conclusione il Collegio ritiene che la Congregazione utilizzi la Casa per Ferie solo parzialmente per fini commerciali e pertanto l'avviso di accertamento è illegittimo. Comunque, in considerazione della complessità della causa (in riferimento all'evoluzione delle norme ad essa attinenti) la Commissione ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, donde il dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie l'appello della contribuente e compensa le spese di giudizio.

Così deciso il 29 giugno 2010

Il Relatore


 RGA n. 1760/09


 Il Presidente